**IL DIRETTORE GENERALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **VISTA** | la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali; |
| **VISTO** | il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; |
| **VISTA** | la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente ad oggetto "Legge di contabilità e finanza pubblica";  |
| **VISTO** | il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 233 comma 3 il quale destina ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020 a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19;dell’applicazione  |
| **TENUTO CONTO**  | della procedura della procedura di spesa delineata ai sensi dell'art. 34 quater della L.196/2009 mediante assegnazione da parte dell’Amministrazione Centrale a favore degli Uffici Scolastici Regionali delle somme occorrenti alle spese sopra citate, riportate sul capitolo 1477/7; |
| **VISTO** | il decreto ministeriale 8 settembre 2020, n. 119, registrato alla Corte dei Conti il 14.9.2020 al n. 1869, con il quale sono definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 233, comma 3; |
| **VISTO**  | il decreto direttoriale n. 1136 del 15.9.2020 di riparto tra gli Uffici scolastici regionali delle risorse finanziare di cui al citato articolo 233, comma 3 (*inserire importo regionale di cui alla colonna 2 della tabella prevista dall’articolo 1, del Decreto Direttoriale n. 1136 del 15.9.2020)* |
| **TENUTO CONTO** | dell’assenza di un’anagrafe dei servizi educativi per l’infanzia e dei bambini ivi iscritti e della necessità di individuare i soggetti gestori dei predetti servizi al fine di distribuire i contributi previsti dal citato articolo 233, comma 3; |

**RENDE NOTO**

**Articolo 1**

**(oggetto)**

1. Al fine di dare attuazione all’articolo 2 del decreto direttoriale n. 1136 del 15.9.2020 è emanato il bando per la ripartizione del contributo (*inserire importo regionale di cui alla colonna 2 della tabella prevista dall’articolo 1, del Decreto Direttoriale n. 1136 del 15.9.2020*) in favore dei soggetti gestori dei servizi educativi per l’infanzia.

**Articolo 2**

**(destinatari)**

1. Possono presentare la domanda del contributo i soggetti gestori dei servizi educativi per l’infanzia pubblici, privati, convenzionati, autorizzati, dall’ente locale competente, al funzionamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, corrispondenti alle seguenti tipologie di cui all’articolo 2, comma 3, del d. lgs. n. 65 del 2017:

a) nidi e micronidi;

b) sezioni primavera;

c) servizi integrativi:

1. spazi gioco;

2. centri per bambini e famiglie;

3. servizi educativi in contesto domiciliare.

**Articolo 3**

**(contenuto della domanda di contributo)**

1. Attraverso la predisposizione dell’apposito modello di domanda allegato (*il modello di domanda è predisposto dall’USR*), che costituisce parte integrante del presente bando, i soggetti richiedenti anche attraverso autodichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, forniscono i seguenti elementi informativi:

- estremi dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’ente locale;

- la denominazione esatta del servizio educativo;

- la denominazione esatta dell’ente gestore;

- il codice fiscale o la partita I.V.A. dell'ente gestore;

- il numero dei posti per bambini da zero a tre anni presenti nella struttura;

- il numero dei bambini iscritti per l’a.s. 2019/20 (*si segnala all’USR l’importanza di questo dato che è quello utile per la determinazione dell’importo spettante del finanziamento*);

- il codice IBAN aggiornato o gli estremi del conto di tesoreria unica;

- l’eventuale dichiarazione di esenzione dall'IRES;

*(È a cura dell’USR adattare il modello di domanda ad ogni altra informazione e/o documentazione che l’USR riterrà utile per poter efficacemente effettuare i pagamenti e alle modalità di trasmissione dello stesso di cui all’articolo 3, comma 2*).

**Articolo 4**

**(tempistica e modalità di presentazione della domanda)**

1. Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*L’USR assegna un termine di invio di presentazione della domanda di 30 giorni dalla pubblicazione del bando*).

2. Le domande e le relative dichiarazioni dovranno essere compilate in ogni parte, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando. (*È compito dell’USR specificare la modalità di invio, integrando questa disposizione, avendo cura di assicurare l’imputabilità della domanda al rappresentante legale: es. attraverso invio a mezzo pec della domanda in formato pdf con sottoscrizione digitale o autografa del legale rappresentante unitamente al documento di identificazione in corso di validità; attraverso specifica piattaforma informatica…*).

3. I rappresentanti legali dei soggetti gestori dei servizi educativi a cui fanno capo più servizi educativi di cui all’articolo 2, comma 1, nell’ambito del medesimo territorio comunale potranno presentare un’unica richiesta di attribuzione del contributo riportando per ciascun servizio educativo i dati richiesti nel modello di domanda (es. numero dei posti dei singoli servizi educativi; numero dei bambini iscritti ai singoli servizi educativi nell’anno educativo 2019/2020, estremi delle autorizzazioni al funzionamento per ciascun servizio per cui si chiede il contributo etc. ).

4. L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR N. 445/200 e sulla sussistenza dei requisiti dei soggetti richiedenti ai fini dell’ammissione al contributo.

**Articolo 5**

**(riparto dei contributi)**

1. Acquisite le domande di cui agli articoli 3 e 4, nelle modalità ivi descritte, ed esaminate le stesse, con decreto del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale sarà ripartito il *budget* regionale tra i soggetti gestori dei servizi educativi presenti nei rispettivi territori, in proporzione al numero di bambini iscritti ai servizi educativi nell'anno educativo 2019/2020, con pubblicazione sulla *home page* del sito istituzionale dei soggetti beneficiari, del numero di bambini iscritti adoperato come base di calcolo del singolo contributo e dell’entità del contributo spettante al singolo gestore.

2. I soggetti gestori che hanno presentato la domanda del contributo possono presentare ricorso amministrativo avverso il decreto di cui al comma 1, entro cinque giorni dalla sua pubblicazione, attraverso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*L’USR definisce le modalità di invio del ricorso amministrativo)*.

3. Decorso il termine per presentare i ricorsi amministrativi, il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale adotta il decreto definitivo di riparto del budget regionale destinato ai soggetti gestori dei servizi educativi dell’infanzia pubblicandolo sull’*home page* del sito istituzionale e nella sezione “*Amministrazione trasparente*” sotto – sezione “*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*”.

**Articolo 6**

**(responsabile del procedimento)**

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_dell’Ufficio Scolastico Regionale per \_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Per informazioni e comunicazioni è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_\_

**Articolo 7**

**(impugnativa)**

Avverso il provvedimento di diniego dell'accreditamento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Il presente avviso viene inserito sull’home page del sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Modello domanda (*predisposizione a cura dell’USR*).

Informativa sul trattamento dei dati personali.